Istituto di Istruzione Superiore "Marie Curie-Carlo Levi"

Sede "Marie Curie" - Parco Gen. Dalla Chiesa, via Torino 9 - 10093 Collegno (TO) – tel. 0114046935
Sezione staccata "Carlo Levi" – via Madonna de la Salette 29 – 10146 Torino – tel. 011728351
Succursale c/o SMS "Antonio Gramsci" - via Giuseppe Di Vittorio 18 - 10093 Collegno (TO) - tel. 0114051220
email: TOIS067002@istruzione.it - PEC: TOIS067002@pec.istruzione.it - C. F. 95628490013 - Codice Univoco: UFDCU5

CIRCOLARE N. 100

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE
e, per conoscenza, AI COORDINATORI DELLE CLASSI QUINTE

Collegno, 7 novembre 2022

OGGETTO: Esame di Stato a. s. 2022/23 – iscrizione.

Gli studenti in indirizzo devono presentare alla Segreteria Didattica del plesso di pertinenza, entro il 30 novembre 2022 la documentazione relativa alla domanda per sostenere l'Esame di Stato a. s. 2022/2023:

COSA CONSEGNARE A MANO IN SEGRETERIA DIDATTICA:

- Domanda di ammissione all'Esame di Stato (in allegato);
- Dichiarazione sostitutiva ex Dpr 445/2000 (in allegato);
- Ricevuta del pagamento pari a € 12,09 effettuato utilizzando la piattaforma Pago in rete come da avviso di pagamento emesso dalla scuola;
- Una fototessera;
- Fotocopia di un documento valido (fronte e retro);
- Fotocopia del codice fiscale (fronte e retro);
- Diploma di licenza media in originale (da richiedere alla scuola secondaria di I grado di provenienza);
- Autorizzazione al trattamento dei dati (in allegato).

N. B.: La consegna incompleta dei suddetti documenti comporta l'esclusione per irregolarità documentale. Si fa presente che la mancata presentazione della richiesta in questione sarà considerata come RINUNCIA a effettuare gli Esami di Stato 2022/23.

Si ricorda agli studenti che saranno ammessi a sostenere l'esame di Stato se: a) conseguiranno una valutazione non inferiore a 6 decimi in ciascuna disciplina e un voto in comportamento non inferiore a 6 decimi (DPR 22 giugno 2009, n. 122 articolo 6, comma 1); b) avranno frequentato almeno i tre quarti dell'orario scolastico annuale (DPR 22 giugno 2009, n. 122 articolo 14, comma 7).

Per i candidati interni della penultima classe (abbreviazione per merito), il termine di presentazione domande è il 31 gennaio 2023.

Per i candidati esterni la presentazione domande è fissata fra 2 novembre 2022 – 30 novembre 2022. Tali candidati dovranno cessare la frequenza prima del 15 marzo 2023.

Esonero dalle tasse scolastiche

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari.

Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. lgs. n. 297 del 1994)

Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.

Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili.

Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. lgs. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma 11, d. lgs. n. 297 del 1994).

Il dirigente scolastico

dott. Giampaolo Squarcina

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs n. 39/1993)